

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla documentazione da inserire nella Busta digitale A - Documentazione Amministrativa. In particolare, all'articolo del Disciplinare relativo alla Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa è indicato, tra i documenti da inserire nella Busta A, anche il documento: f) Mod. 05 Offerta economica. Tuttavia, sulla piattaforma telematica risulta predisposta un'apposita sezione/specifico slot per il caricamento dell'Offerta Economica all'interno della relativa Busta Economica, mentre non risulta previsto alcuno slot dedicato al Mod. 05 nella Busta A. Considerato che l'inserimento dell'offerta economica nella documentazione amministrativa potrebbe risultare in contrasto con il principio di separazione e segretezza dell'offerta economica, si chiede di confermare se il richiamo del Mod. 05 Offerta economica tra i documenti della Busta A debba intendersi quale mero refuso materiale e se, pertanto, tale documento debba essere caricato esclusivamente nella Busta Economica attraverso l'apposita funzionalità prevista dalla piattaforma. Si resta in attesa di cortese riscontro. Cordiali saluti.	Con riferimento alla documentazione da inserire nella Busta digitale A – Documentazione Amministrativa, si conferma che il richiamo al documento "Mod. 05 – Offerta economica" tra i documenti da inserire nella Busta A deve intendersi quale mero refuso materiale del Disciplinare di gara. Si precisa che, in ossequio al principio di separazione e segretezza dell'offerta economica, il Mod. 05 – Offerta economica dovrà essere caricato esclusivamente all'interno della Busta Economica, mediante l'apposita funzionalità prevista dalla piattaforma telematica e , che nella Busta digitale A – Documentazione Amministrativa non dovrà essere inserito alcun documento contenente elementi dell'offerta economica.
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito agli elementi che devono caratterizzare i servizi scelti dal concorrente per essere inseriti nel paragrafo A della relazione unica. In particolare a pag.7 del disciplinare di gara si parla di indagini preliminari alla progettazione in cui viene detto che preliminarmente alla progettazione è necessaria eseguire le verifiche strutturali. Tale servizio (valutazione vulnerabilità sismica) non essendo stato considerato nel calcolo dei corrispettivi (QbII14-QbII15-QbII16) sarà oggetto di altro appalto? Il servizio da svolgere riguarda anche la fase esecutiva, ma secondo quanto riportato a pag.25 del disciplinare, nella descrizione del paragrafo A), saranno valutati sono servizi espressivi della capacità di progettazione e CSE; quindi ai fini del raggiungimento dei 25 punti non concorrono progetti di vulnerabilità sismica o di Direzione lavori e CSE, ma solo progetti di miglioramento / adeguamento con CSP? Chiediamo inoltre conferma del fatto che la spesa delle indagini preliminare, come riportate nel quadro economico sommario di spesa a pag. 7 del disciplinare, sono a carico della Stazione Appaltante. Ringraziando anticipatamente, porgiamo Cordiali Saluti	Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce quanto segue. Come indicato nel Disciplinare di gara, «si prevede che le indagini vengano eseguite da altro operatore economico, sulla base di un piano preliminare di indagini che verrà sottoposto all'approvazione del RUP entro 7 giorni dalla stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura». Pertanto, l'esecuzione delle indagini non rientra nell'oggetto dell'affidamento del servizio di ingegneria e architettura. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la possibilità che l'esecuzione delle predette indagini sia affidata dall'Operatore Economico incaricato a un laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. Il laboratorio individuato dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale ed eseguire direttamente le attività per le quali tale autorizzazione è richiesta dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le relative spese saranno riconosciute a rimborso. Con riferimento al Criterio A dell'offerta tecnica, si precisa che i servizi indicati ai fini della valutazione non costituiscono requisiti di partecipazione. L'Operatore Economico può, pertanto, proporre nella propria offerta tecnica, a propria discrezione e nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gara, fino a un massimo di tre servizi ritenuti idonei a comprovare la propria professionalità ed esperienza. Tali servizi non devono necessariamente comprendere, oltre alla progettazione, anche le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), purché siano affini all'intervento oggetto di affidamento per tipologia, funzione, tecnologia, importo e contesto. Tale interpretazione trova conferma anche nel paragrafo A. Professionalità e adeguatezza dell'offerta (pag. 28 del Disciplinare), ove è previsto che «la Commissione riterrà più adeguati i servizi di progettazione, nel numero massimo di tre, affini a quello oggetto d'appalto ed aventi ad oggetto le attività di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione». La formulazione della disposizione individua, pertanto, gli elementi che saranno oggetto di valutazione qualitativa da parte della Commissione, senza configurare un obbligo che ciascuno dei servizi presentati ricomprenda necessariamente tutte le predette prestazioni.

Si chiede di confermare che la figura professionale del geologo possa essere subappaltata indicando già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo del professionista che verrà incaricato dell'esecuzione della prestazione.	Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara si chiarisce che le prestazioni afferenti alla figura professionale del geologo possono essere affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, purché eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel disciplinare di gara. Resta in ogni caso ferma l'obbligatorietà dell'indicazione, in sede di offerta, delle figure professionali richieste dalla lex specialis qualora previste come componenti del gruppo di lavoro. Inoltre come specificato nel disciplinare di gara "In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.
---	---

Spett.le Stazione appaltante sul disciplinare ai "Requisiti di idoneità professionale" è riportata tra le figure professionali richieste: Progettista, direttore dei lavori, e Direttore Operativo nel settore edile il possesso di della laurea magistrale o quinquennale in "Architettura" con iscrizione nella Sez A Domande: - La figura del direttore dei lavori non può essere unica considerato la differenza che si fa per i vari settori? - per la certificazione Acustica e la relazione geologica è possibile il subappalto? - si potrebbe appaltare altresì la sola sola progettazione nel settore edile ad un Architetto invece di inserirlo nel Raggruppamento? Cordiali saluti	Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara, le figure di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo possono essere ricoperte dal medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso dei titoli abilitativi, dei requisiti professionali e dell'eventuale esperienza specifica richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente per lo svolgimento di ciascuna delle suddette funzioni. Si precisa che le professionalità possono coincidere nel medesimo professionista purché lo stesso sia in possesso della necessaria qualifica, abilitazione e certificazione, ad eccezione della figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, che ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, così come previsto dal parere MIT n. 2459 del 17 aprile 2024 devono essere professionisti distinti; pertanto occorre che l'operatore economico individui il gruppo di lavoro indicando nella domanda di partecipazione il nominativo del Direttore dei Lavori e il nominativo del Coordinatore della Sicurezza, diverso dal Direttore dei Lavori. Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara si chiarisce che le prestazioni afferenti al tecnico competente in acustica e al geologo possono essere affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, purché eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel disciplinare di gara. Resta in ogni caso ferma l'obbligatorietà dell'indicazione, in sede di offerta, delle figure professionali richieste dalla lex specialis qualora previste come componenti del gruppo di lavoro. Inoltre come specificato nel disciplinare di gara "In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio. La figura professionale richiesta per lo svolgimento della progettazione nel settore edile deve essere ricompresa nella struttura del concorrente, secondo le forme di partecipazione previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Pertanto, non è ammesso il ricorso al subappalto della sola prestazione di progettazione al fine di sopperire alla mancanza della figura professionale richiesta, che dovrà essere indicata all'interno del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ovvero nelle altre forme di partecipazione consentite dalla lex specialis di gara.
Si chiede gentilmente vostro chiarimento: - per la comprova dei requisiti in merito alle categorie riportate nella tabella, ovvero se è possibile, come da codice degli appalti, coprire il requisito della categoria E.08 con categorie aventi grado di complessità uguale o maggiore (es. E.10) - nel Capitolato si parla di "Ingegnere idraulico" ma nel Disciplinare, per gli stessi servizi, si parla semplicemente di possesso della laurea magistrale o quinquennale in ingegneria con esperienza di progettazione e direzione lavori nel settore dell'impiantistica di almeno 5 (cinque) anni, comprendendo riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, utilizzo di energia termica, risparmio energetico). Si richiede chiarimento sui requisiti richiesti per questa figura professionale. Grazie	Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, l'Operatore Economico può proporre, a propria discrezione, servizi riferiti a categorie aventi grado di complessità uguale o superiore rispetto a quello richiesto dal Disciplinare, al fine di comprovare il possesso delle competenze e dell'esperienza richieste. Si chiarisce che, per la figura indicata nel Capitolato come "Ingegnere idraulico", si applicano i requisiti previsti dal Disciplinare. Pertanto, è richiesto il possesso di una laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria e un'esperienza di almeno 5 (cinque) anni nella progettazione e direzione lavori nel settore impiantistico, con riferimento a impianti di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione ed efficientamento energetico.

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto e alle previsioni del disciplinare relative al contenuto della busta B - Offerta tecnica, si formulano i seguenti quesiti. 1) Si chiede di confermare che i limiti dimensionali della Relazione unica siano i seguenti: Paragrafo A): per ciascuno dei massimo tre servizi, n. 1 foglio A4 e n. 1 foglio A3; Paragrafo B): n. 2 fogli A4 e n. 1 foglio A3; Paragrafo C): n. 1 foglio A4 e n. 1 foglio A3. 2) Con riferimento ai fogli A3 previsti per i paragrafi A), B) e C), si chiede se gli stessi possano essere sostituiti da n. 2 fogli A4 contenenti testo, immagini, disegni, schemi, tabelle e ogni altro elemento utile all'esplicitazione della proposta tecnica. 3) Con riferimento al Paragrafo C), si chiede di specificare quali dati debbano essere riportati nella tabella prevista per ogni figura del gruppo di lavoro. 4) Con riferimento al gruppo di lavoro indicato a pag. 15, si chiede di chiarire se le figure professionali indicate debbano intendersi come unità minime, oppure se un medesimo professionista, ove in possesso dei relativi requisiti, possa ricoprire più ruoli. In tale ultimo caso, si chiede altresì se la presenza di figure distinte possa essere valutata più favorevolmente dalla Commissione. 5) Con riferimento ai curricula vitae, si chiede di chiarire se gli stessi siano soggetti a un limite massimo di pagine. 6) Con riferimento alla ricevuta di versamento ANAC, si chiede di confermare che questa vada allegata all'interno della busta amministrativa e non anche nella busta tecnica. 7) Con riferimento alla busta A - Documentazione amministrativa, si chiede di confermare che l'indicazione del Mod. 05 - Offerta economica tra i documenti amministrativi costituisca un refuso e che l'offerta economica debba essere inserita esclusivamente nella busta C - Offerta economica, anche considerando l'applicazione dell'inversione procedimentale indicata a pag. 23 del disciplinare. 8) Con riferimento al Paragrafo A), si chiede di chiarire se i servizi pregressi da indicare debbano riguardare esclusivamente servizi di progettazione, oppure se possano essere indicati anche servizi integrati comprendenti progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si resta in attesa di cortese riscontro.	1) Si confermano i limiti dimensionali della Relazione unica indicati nel Disciplinare di gara in particolare : Paragrafo A): per ciascuno dei massimo tre servizi, n. 1 foglio A4 e n. 1 foglio A3; Paragrafo B): n. 2 fogli A4 e n. 1 foglio A3; Paragrafo C): n. 1 foglio A4 e n. 1 foglio A3. 2) Con riferimento ai fogli A3 previsti per i paragrafi A), B) e C), gli stessi possano essere sostituiti da n. 2 fogli A4. 3) Per il gruppo di lavoro si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo C) del disciplinare di gara. 4) Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara, le figure di Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo nel settore edile possono essere ricoperte dal medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso dei titoli abilitativi, dei requisiti professionali e dell'eventuale esperienza specifica richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente per lo svolgimento di ciascuna delle suddette funzioni. Si precisa Le professionalità possono coincidere nel medesimo professionista purché lo stesso sia in possesso della necessaria qualifica, abilitazione e certificazione, ad eccezione della figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, che ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, così come previsto dal parere MIT n. 2459 del 17 aprile 2024 devono essere professionisti distinti; pertanto occorre che l'operatore economico individui il gruppo di lavoro indicando nella domanda di partecipazione il nominativo del Direttore dei Lavori e il nominativo del Coordinatore della Sicurezza, diverso dal Direttore dei Lavori. 5) Con riferimento ai curricula vitae dei professionisti, si chiarisce che non sono soggetti a un limite massimo di pagine. 6) Si conferma che la ricevuta di versamento ANAC va allegata all'interno della busta amministrativa 7) Con riferimento alla busta A - Documentazione amministrativa, si conferma che l'indicazione del Mod. 05 - Offerta economica tra i documenti amministrativi costituisce un refuso e che l'offerta economica debba essere inserita esclusivamente nella busta C - Offerta economica. 8) Con riferimento al Paragrafo A) del disciplinare di gara si chiarisce che possano essere indicati servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Quesito 1) In vari modelli della documentazione di gara è richiesto di inserire "Valore globale dell'appalto", si intende il valore del costo complessivo dell'opera di euro 3.020.141,93 ? Quesito 2) La copertina della relazione tecnica è esclusa dal conteggio delle facciate previste ?	1) Per "Valore globale dell'appalto", si intende il valore del costo complessivo dell'opera di euro 3.020.141,93 2) La copertina della relazione tecnica è esclusa dal conteggio delle facciate previste

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all'art. A PROFESSIONALITA E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA A PAG. 28 DEL Disciplinare di gara si chiede di chiarire: "L'affinità riguarderà la tipologia delle opere e delle lavorazioni da realizzare, dal punto di vista tecnologico e funzionale, con particolare riferimento a interventi comprendenti opere strutturali in cemento armato impiantistiche e edili con funzioni e importi analoghi e in contesti simili rispetto a quelli previsti in appalto" se l'indicazione di maggiore affinità di opere in cemento armato con l'edificio oggetto d'intervento sia un refuso visto che dal DIP allegato alla procedura l'edificio ha struttura portante in muratura. Cordiali saluti	Si precisa come riportato nel Dip che la struttura portante è in muratura e i solai sono in cemento armato. Pertanto si chiarisce che l'indicazione di maggiore affinità di opere in cemento armato con l'edificio oggetto d'intervento sia un refuso.
Buonasera, con la presente si chiede: 1) Esiste un numero minimo di persone per la composizione del gruppo di lavoro? 2) Nell'ambito del gruppo di lavoro, i ruoli di progettista/DL nel settore impianti meccanici e di progettista/DL nel settore impianti elettrici possono essere ricoperti dalla stessa persona? 3) Il Coordinatore della sicurezza può coincidere con uno dei progettisti/DL dei settori edile, strutture, impianti meccanici, impianti elettrici? 4) Il professionista antincendio può coincidere con uno dei progettisti/DL dei settori edile, strutture, impianti meccanici, impianti elettrici? 5) Il professionista per la prestazione di Certificazione Energetica può essere un professionista EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia) certificato Accredia secondo la norma UNI CEI 11339 e non in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori accreditati nella Regione Sicilia? 6) L'edificio risulta vincolato ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.? Se dovesse essere vincolato: - perché non è stato classificato E.22? - in tal caso, andrebbe aggiornata anche la tabella dei corrispettivi, essendo il grado di complessità di E.22 maggiore di E.08. Cordiali saluti	1) Per la composizione del gruppo di lavoro non viene specificato un numero minimo. 2)I ruoli di progettista/DL nel settore impianti meccanici e di progettista/DL nel settore impianti elettrici possono essere ricoperti dalla stessa persona purché il professionista sia abilitato per entrambe le discipline. 3) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e/o in fase di Esecuzione (CSE) può coincidere con il progettista o con il Direttore dei Lavori, purché sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e non sussistano incompatibilità specifiche previste dalla normativa. 4) Il professionista antincendio può coincidere con uno dei progettisti/DL purché sia iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e del D.M. 5 agosto 2011. 5)Per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) il certificatore deve possedere i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale. La Regione Sicilia prevede l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti certificatori quale requisito per operare, il solo possesso della certificazione EGE UNI CEI 11339 non è sufficiente. 6) L'edificio risulta vincolato ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. A seguito di rettifica, l'intervento è stato riclassificato nella categoria E.22 ed è stata conseguentemente aggiornata anche la relativa tabella dei corrispettivi.
Buongiorno, con la presente si chiede un chiarimento in merito al criterio A "Professionalità e adeguatezza dell'offerta". A pagina 28 del Disciplinare di gara, paragrafo A, si legge: "L'affinità riguarderà la tipologia delle opere e delle lavorazioni da realizzare, dal punto di vista tecnologico e funzionale, con particolare riferimento a interventi comprendenti opere STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO..." si chiede se i servizi da presentare debbano essere in c.a. oppure in muratura, dato che l'edificio oggetto di gara è in muratura. Distinti saluti	Si precisa, come riportato nel Dip, che la struttura portante dell'edificio scolastico oggetto di intervento è in muratura con solai in cemento armato.

Si chiede di chiarire se, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo MISTO, sia richiesto che TUTTE le mandanti dell'RTP debbano necessariamente possedere, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, almeno "1 euro" in tutte le categorie ID richieste.	Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, ciascun componente del raggruppamento deve possedere i requisiti necessari per le prestazioni che dichiara di eseguire. Pertanto, una mandante deve possedere il requisito relativo alle categorie/ID per le quali svolge le proprie prestazioni, ma non necessariamente in tutte le categorie/ID previste dalla gara. Nel complesso, il raggruppamento deve possedere tutti i requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Si chiede di chiarire se sia ammessa la partecipazione alla procedura mediante RTP di tipo verticale o misto con ripartizione delle prestazioni tra i componenti in funzione delle diverse categorie e ID opere: E.22 - S.04 - IA.02 - IA.03. In caso di risposta affermativa, si chiede di precisare, se la mandataria possa assumere la progettazione architettonica e il coordinamento generale riferiti alla categoria E.22 (prestazione principale) e le mandanti possano assumere integralmente le prestazioni specialistiche riferite alle categorie S.04 - IA.02 - IA.03.	Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, ciascun componente del raggruppamento deve possedere i requisiti necessari per le prestazioni che dichiara di eseguire. Ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
Buongiorno, abbiamo preso atto della modifica della categoria edilizia E.22. Con la presente si chiede nuovamente un chiarimento in merito al criterio A "Professionalità e adeguatezza dell'offerta". A pagina 28 del Disciplinare di gara, paragrafo A, si legge: "L'affinità riguarderà la tipologia delle opere e delle lavorazioni da realizzare, dal punto di vista tecnologico e funzionale, con particolare riferimento a interventi comprendenti opere STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO..." si chiede se i servizi da presentare debbano essere in c.a. oppure in muratura e se devono essere edifici vincolati in cat. E.22 dato che l'edificio oggetto di gara è in muratura. Distinti saluti	Si precisa come riportato nel Dip che la struttura portante dell'edificio è in muratura con solai sono in cemento armato.Come previsto nel disciplinare, la Commissione riterrà più adeguati i servizi di progettazione riguardanti immobilit sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali che interessa l'edificio in questione

Buonasera, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue. Il concorrente ha già predisposto il modello "Mod_08_Assolvimento_imposta_di_bollo_Randazzo", provvedendo ad apporre e annullare il contrassegno telematico secondo le modalità indicate nel medesimo modello predisposto dalla Stazione Appaltante, ossia mediante apposizione della data parte sul contrassegno e parte sul foglio. L'annullamento è stato effettuato riportando la data del 20/07/2026, corrispondente al termine originariamente previsto per la presentazione dell'offerta. Considerato che la scadenza della procedura è stata prorogata al 31/07/2026, si chiede di confermare che, ai fini della presentazione dell'offerta entro il nuovo termine, sia possibile riutilizzare il medesimo modello già predisposto e il relativo contrassegno telematico già annullato, senza dover procedere all'acquisto e all'annullamento di una nuova marca da bollo. Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.	Si conferma che, a seguito della proroga del termine di presentazione delle offerte al 31/07/2026, il concorrente può utilizzare il modello "Mod_08_Assolvimento_imposta_di_bollo_Randazzo" già predisposto e il contrassegno telematico già apposto e annullato con la data del 20/07/2026, senza necessità di acquistare una nuova marca da bollo.
Con riferimento all'oggetto, si chiede da dove sia possibile scaricare il DGUE con il nuovo importo rettificato, considerato che, nella documentazione di gara è possibile scaricare il DGUE con i precedenti importi. Cordiali saluti	Procedere con la modifica manuale dell'importo aggiornato.

Gentile Stazione Appaltante, con la presente si desidera segnalare alcune criticità riscontrate durante la compilazione della documentazione di gara. In particolare, è stato rilevato quanto segue: - la pagina della procedura non risulta aggiornata rispetto alla proroga del termine di scadenza della procedura e la gara non è più visualizzata nello stato "In corso", nonostante la proroga dei termini; - nel Disciplinare di gara non risulta indicato il CIG della procedura; - il modello DGUE non è stato aggiornato e riporta ancora il precedente valore complessivo dell'appalto, non coerente con quello attualmente previsto. Si chiede, pertanto, di voler verificare le criticità sopra evidenziate e, ove necessario, procedere con i relativi aggiornamenti della documentazione di gara.	Ci si risulta che la problematica segnalata sia stata risolta. Per il DGUE si rinvia alla risposta già fornita al precedente quesito
--	---